

131.1 (Deliberazione dei provvedimenti)

Art. 131.(Deliberazione dei provvedimenti)

Art. 131.(Deliberazione dei provvedimenti)

1. Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del Codice.
2. Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianità e per ultimo il presidente.
3. La scelta dell'estensore della sentenza è fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello